



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n° 474 del 10/06/2022

OGGETTO: SUPPORTO GIURIDICO IN MERITO AL PROCEDIMENTO “COMPARTO N.6 DI TIPO C1 DELL’UTOE 1B2 PONTEDERA EST (COD SISBON PI-PO-1010) - LIVELLI DI CONTAMINAZIONE SUPERIORI AI VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE” - AFFIDAMENTO INCARICO ’AVV. LUCA BISORI - CIG ZE0368BBFB

IL DIRIGENTE

2° SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO TRIBUTI, CONTENZIOSO E DEMOGRAFICI

DECISIONE

1. Prende atto della necessità di ottenere supporto tecnico-legale per la redazione di tutti gli atti necessari alla sistemazione ambientale dell’area in oggetto, nonché a valutare i rischi connessi a contenziosi in essere o potenziali, fornire elementi per stabilire strategie di gestione di potenziali contenziosi o raggiungere eventuali accordi transattivi;
2. Conferisce allo scopo incarico legale all'Avv. Luca Bisori, dello Studio legale Valignani, con sede in via Lorenzo il Magnifico n. 78, Firenze, C.F.BSRLCU69H17D612P, con ogni facoltà di legge;
3. Impegna a favore dell'Avv. Luca Bisori quale corrispettivo per l'attività professionale sopra descritta, la somma di € 4.320 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, per una somma complessiva di € 6.303,40 al Cap 10102322480- Livello V 1030299002 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti-Spese legali" dell'esercizio 2022, come da preventivo trasmesso (prot. N° 19228/2022);

4. Informa l'Avvocato incaricato che, qualora lo svolgimento dell'incarico richieda prestazioni ulteriori, per le quali tale impegno risulti inadeguato, il compenso – su richiesta preventiva del professionista e fermo restando quanto stabilito dal c.1 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012, convertito con L. n. 27/2012 e dal D.M. 55/2014 e s.m.i. e dei principi generali in materia di esecuzione degli appalti – potrà essere variato;
5. Dà atto che i dati contenuti nel presente provvedimento, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale dello stesso, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR – Reg. UE 2016/679 e sono conservati agli atti d'ufficio;
6. Nomina l'avv. Luca Bisori responsabile esterno del trattamento dati personali, con riferimento ai dati afferenti il seguente incarico, come da lettera di nomina, conservata in atti.

MOTIVAZIONE

In data 21/02/2017 l'Azienda regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) comunicava notizia di una potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs n. 152/2006 per il sito di cui all'oggetto, su cui sono seguiti numerosi accertamenti e tavoli tecnici volti alla definizione del procedimento per la rimessa in pristino dello status quo.

In data 23/12/2019, con successiva integrazione del 18/05/2020, la società [OMISSIS I], proprietaria dei terreni, ha presentato la Messa in sicurezza di emergenza (MISE) e il Piano di rimozione della fonte di contaminazione primaria” (ns. prot. n. 45.536/2019 e prot. n. 14.592/2020).

In data 20/07/2020 il competente ufficio comunale prendeva atto della presentazione della MISE, richiedendo altresì di chiarire entro 30 giorni “*i motivi che hanno indotto la necessità di stoccaggio temporaneo in sito, nonché di specificare i tempi di invio del materiale al riciclo evidenziando che lo stoccaggio temporaneo in sito, come disposto dalla parte quarta del D.Lgs. N. 152/2006, non dovrà superare i 12 mesi al fine di non incorrere in illeciti penalmente rilevanti; di redigere, in considerazione della relativa vicinanza di captazioni idropotabili, un piano di monitoraggio delle acque profonde per i contaminanti oggetto di bonifica; di procedere, a seguito della rimozione del materiale (rifiuti inerti riciclati), ad indagare le matrici sottostanti per verificarne lo stato qualitativo ed eventualmente integrare il modello concettuale di riferimento per il progetto di bonifica in fase di definizione*”.

A tale richiesta non è pervenuta a questo Ente risposta alcuna e gli interventi del MISE sulla principale sorgente di contaminazione rappresentata dalla pista di cantiere non sono ancora stati attuati.

Il 05/05/2021 (nota prot. n. 14878/2021) questa A.C. ha avviato un procedimento nei confronti di [OMISSIS I] finalizzato all'emissione di un provvedimento ordinatorio di MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA del sito identificato con codice Sisbon PI-PO-1010, al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art. 240 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché dello stesso Piano di rimozione della fonte di contaminazione primaria presentato dalla stessa società.

A tal proposito, in modo da valutare gli aspetti inerenti allo stato di attuazione della messa in sicurezza dei siti interessati e definire il procedimento, è stato convocato un tavolo tecnico con la partecipazione dei vari soggetti interessati, dal quale è emersa la necessità di fare maggiore chiarezza sullo status quo e sullo status quo ante, nonché sull'individuazione dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo.

Il 01/06/2021 [OMISSIS 1] ha presentato (prot. 17795/2021) una memoria partecipativa procedimentale con la quale, declinando la propria responsabilità, rilevava che i materiali costituenti la fonte di contaminazione primaria, nonché quelli risultati non conformi per la destinazione d'uso del sito, sono stati allocati nel sito in piena autonomia ed esclusiva responsabilità rispettivamente di [OMISSIS 2] e/o dei suoi subappaltatori ovvero [OMISSIS 3] e [OMISSIS 4]

In data 07/07/2021 la società [OMISSIS 2] ha presentato una nota (ns. Prot. n. 22344/2021) con la quale si dichiarava estranea ai fatti ed alle circostanze in cui [OMISSIS 1] vorrebbe coinvolgerla, non essendo la stessa società né produttrice, né detentrica, né trasportatrice delle terre e rocce da scavo, ma ha eseguito una semplice attività di stenditura e spianamento.

Sempre nel luglio 2021 la società [OMISSIS 3] ha depositato memorie partecipative (prot. n. 22804/2021 e prot. n. 25222/2021) dirette a contestare l'applicabilità nei suoi confronti dell'art. 240 comma 1 lett. m) e dell'art. 192 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. con riferimento alla sua posizione.

La società confermava comunque la propria disponibilità a rimuovere le terre e rocce da scavo da essa trasportate nel sito [OMISSIS 1] (nei limiti dell'Analisi di Rischio sito specifica presentata e del parere A.R.P.A.T. Toscana di cui al prot. n. 35172/2020), con esclusione delle "porzioni di terre e rocce oggetto dello scavo" che "siano commiste ai materiali contaminati con cui è stata realizzata la pista di cantiere, specialmente in prossimità di quest'ultima".

Nelle medesime note [OMISSIS 3] comunicava altresì la propria disponibilità alla stipula di un accordo sostitutivo di provvedimento finale ex art. 11 legge 241/1990, attinente alla posizione della stessa e avente ad oggetto il proprio impegno a rimuovere il materiale non conforme rispetto alla destinazione del sito.

Al fine di addivenire celermente a una sistemazione ambientale dell'area, con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'11/03/2022 è stato approvato schema di accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990, successivamente sottoscritto dalle parti, per la definizione delle modalità operative per la rimozione da parte della società [OMISSIS 3] delle terre e rocce da scavo che risulteranno non conformi rispetto alla destinazione del sito di [OMISSIS 1] - comparto 11 di tipo C2 (oggi comparto 6 di tipo C1) dell'UTOE 1B2 Pontedera Est.

Nel febbraio 2022 la Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia (ns. Prot. n.4268/2022) ha richiesto aggiornamenti circa lo stato di attuazione del Piano di rimozione della fonte di contaminazione primaria proposto dalla società [OMISSIS 1], nonché, qualora le attività di rimozione non fossero ancora state avviate, di fornire specifiche indicazioni circa lo stato iter dell'ordinanza di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 finalizzata a richiedere la rimozione dei rifiuti costituiti dal materiale non conforme utilizzato per la pista di

cantiere. L'art. 192 del T.U. dell'ambiente, infatti, nell'imporre impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, prevede in caso di violazione del divieto che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi a carico dell'autore dell'abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

A tale proposito, questa A.C. ha richiesto all'ARPAT, quale soggetto preposto al controllo, l'invio di un rapporto da cui si possa evincere che il materiale ubicato nella detta pista di cantiere possa essere considerato come rifiuto, condizione necessaria per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 192 D.Lgs. 152/2006.

Ottenuta la conferma da ARPAT (Prot. n. 18773/2022), l'Amministrazione provvederà ad emettere l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi nell'area in oggetto a carico delle società coinvolte. Si rende pertanto necessario un supporto tecnico legale finalizzato a redigere la stessa ordinanza e tutti gli altri atti comunque necessari alla sistemazione ambientale dell'area con codice Sisbon PI-PO-1010, nonché a valutare i rischi connessi a contenziosi in essere o potenziali, fornire elementi per stabilire strategie di gestione di potenziali contenziosi o raggiungere eventuali accordi transattivi.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di affidare l'incarico all'Avv. Luca Bisori dello Studio legale Valignani, con sede in via Lorenzo il Magnifico n. 78, Firenze, avendo lo stesso efficacemente assistito diverse Amministrazioni Comunali in problematiche simili ed essendo dunque in possesso di approfondita conoscenza sull'argomento.

Il Servizio scrivente ha proceduto a chiedere la disponibilità e il relativo preventivo all'Avv. Bisori agli atti. Il preventivo, di € 4.320,00 oltre spese generali al 15%, esborsi e spese documentati, ed accessori di legge, risulta congruo in quanto pari ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per una causa di complessità alta dal valore indeterminabile.

La proposta è conforme all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato”*, in particolare *“per la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”*; e che, in coordinazione con l'art. 4 del medesimo Codice, prevede che tale affidamento avvenga *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”*.

L'affidamento diretto dell'incarico legale si pone specificamente in coerenza con la necessità di perseguire in via prioritaria il principio di efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, come riportato dalle medesime Linee Guida al punto 3.1.2, l'efficacia *“richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui*

sono preordinati; con riferimento all'affidamento di servizi legali, tale principio va declinato tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato. Cionondimeno, nelle valutazioni che l'amministrazione è tenuta a effettuare per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.” A tale riguardo, come sopra menzionato, è opportuno considerare che l'Avv. Luca Bisori ha assistito in problematiche simili altre Amministrazioni, sebbene non la presente, e conseguentemente l'affidamento diretto dell'incarico legale nei suoi confronti è funzionale al perseguimento in via prioritaria del principio di efficacia dell'azione amministrativa.

In conclusione, vista la deliberazione AVCP n. 556 del 31.05.2017, che al par. 3.3 precisa che l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del d.lgs. 50/2016 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 del D.Lgs. 136/2000, e considerato che non sussistono cause di incompatibilità e/o ostative al conferimento, come risulta dalle dichiarazioni agli atti, si procede all'affidamento dell'incarico previa informativa di Giunta n. 21/2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”
 - Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Art 26 comma 3 e art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale relativi alla rappresentanza processuale dell'Ente

- D.M. n. 140/2012 e s.m.i “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.9 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ”
- L'art. 114, c. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con Deliberazione di G.C. n. n. 44 del 18 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni sull'ambito di applicazione delle norme di affidamento di collaborazione autonome a soggetti esterni
- D.M. n. 55/2014 e s.m.i "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. "
- Dlgs.n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", art. 17 "Contratti esclusi", comma 1, lett. d)
 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017
- Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee Guida tracciabilità aggiornate"
- Linee Guida Anac n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907). (18A07253) del 24/10/2018
- Decreto sindacale n. 3 del 27/02/2021 con cui è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., di Dirigente del 3° Settore, a decorrere dal 1°marzo 2021 fino alla scadenza del mandato del Sindaco alla dott.ssa Federica Caponi;
- Determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 213 del 01/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa del 2° Servizio “Ufficio Associato Tributi, Contenzioso e Demografici” alla D.ssa Ciampalini Cinzia, dal 01/03/2021 al 31/12/2022;
- Il presente atto è coerente con la programmazione delle attività di questo Ente così come risulta dal Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con delibera del C.C. n° 62 del 29/12/2021 e dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n° 61 del 29/12/2021;
- Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione G.C. n° 1 del 11/01/2022.

ALLEGATI

Allegato A – Dati sensibili

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248

indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

UFFICI DESTINATARI

- 1 2° SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE
- 2 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO
-----------	----------------------	---------	----------	---------

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2022	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti-Spese legali	10102322480 v liv. 1030299002	Avv. Luca Bisori	6.303,40

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del procedimento:dott.ssa Cinzia Ciampalini, c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it, 0587/299224

IL DIRIGENTE
3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA
PERSONA E ORGANIZZAZIONE
CAPONI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A.